Conto corrente con la posta

Anno 82° — Numero 126

GAZZETTA UFFICIALE DEL REGNO D'ITALIA

PARTE PRIMA

SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

Roma - Venerdì, 30 maggio 1941 - Anno XIX

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA – UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI — TELEFONI: 50-107 50-033 53-914

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

		Anno	Sem.	Trim.
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (Parte I e II)	L.	108	63	45
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	240	140	100
In Roma, sia presso l'Amministrazione che a domicilio ed in tutto il Regno (solo Parte I)	»	72	45	31,50
All'estero (Paesi dell'Unione Postale)	»	160	100	70

Abbonamento speciale ai soli fascicoli contenenti i numeri dei titoli obbligazionari sorteggiati per il rimborso, annue L. 45 — Estero L. 100.

Gli abbonati hanno diritto anche ai supplementi ordinari. I supplementi straordinari sono fuori abbonamento.

Il prezzo di vendita di ogni puntata della « Gazzetta Ufficiale » (Parte I e II complessivamente) è fissato in lire 1,35 nel Regno, in lire 3 all'estero.

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale" veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, Via XX Settembre, nel palazzo del Ministero delle Finanze; Corso Umberto, 234 (angolo Via Marco Minghetti, 23-24); in Milano, Galleria Vittorio Emanuele, 3; in Napoli, Via Chiaia, 5; e presso le Librerie depositarie di Roma e di tutti i Capiluoghi delle provincie del Regno.

Le inserzioni nella Parte II della « Gazzetta Ufficiale » si ricevono: in ROMA – presso la Libreria dello Stato – Palazzo del Ministero delle Finanze. La sede della Libreria dello Stato in Milano: Galleria Vittorio Emanuele, 3, è autorizzata ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1941

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 126 DEL 30 MAGGIO 1941-XIX:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 24: **Istituto mobiliare italiano - Provenienza Istituto per il credito navale:** Elenco delle obbligazioni sorteggiate il 15 maggio 1941-XIX e di quelle estratte precedentemente e non ancora presentate per il rimborso.

LEGGI E DECRETI

REGIO DECRETO-LEGGE 15 aprile 1941-XIX, n. 407.
Divieto dell'impiego del nichelio per nichelatura.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Ritenuta la urgente necessità per causa di guerra di vietare l'impiego del nichelio a scopo di nichelatura;
Veduto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo e Ministro per la guerra, per la marina e per l'aeronautica, di intesa coi Ministri per i lavori pubblici, per le corporazione e per la grazia e giustizia;
Viste le deleghe rilasciate ai Sottosegretari di Stato per i Ministeri di grazia e giustizia, dei lavori pubblici e delle corporazioni;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

Durante l'attuale stato di guerra è vietato l'impiego del nichelio per rivestimento di manufatti metallici di qualsiasi specie (nichelatura), eccezione fatta per i ferri chirurgici.

Art. 2.

Eventuali deroghe al divieto di cui all'articolo precedente possono essere autorizzate dal Sottosegretario di Stato per le fabbricazioni di guerra, al quale gli interessati devono inviare documentata domanda.

Art. 3.

È consentita la ultimazione dei lavori in corso, previa richiesta da farsi entro quindici giorni dalla pubblicazione del presente decreto alle Delegazioni interprovinciali del Sottosegretariato per le fabbricazioni di guerra.
Se questo, dopo gli opportuni accertamenti, non ritiene giustificata la richiesta, proibisce l'ulteriore continuazione dei lavori.

Art. 4.

Chiunque contravviene al divieto di cui agli articoli precedenti è punito con l'arresto da tre mesi a tre anni e con l'ammenda non inferiore a L. 2000.

Art. 5.

Il presente decreto entra in vigore alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato dal DUCE del Fascismo, Capo del Governo, proponente, alle Assemblee legislative per la sua conversione in legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dalla Zona di operazioni, addì 15 aprile 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — CALLETTI — AMICUCCI — PUTZOLU

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 433, foglio 116. — MANCINI

REGIO DECRETO-LEGGE 18 aprile 1941-XIX, n. 408.
Sospensione, durante l'attuale stato di guerra, dell'obbligo della licenza del Ministero dell'interno per la confezione di uniformi militari su ordinazione dell'autorità militare.

VITTORIO EMANUELE III
PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE
RE D'ITALIA E DI ALBANIA
IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931-X, n. 773;
Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;
Ritenuta la necessità di provvedere per causa di guerra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno, d'intesa col Ministro per la grazia e giustizia;
Vista la delega rilasciata al Sottosegretario di Stato per il Ministero di grazia e giustizia in data 23 febbraio 1941;
Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Durante l'attuale stato di guerra è sospesa l'applicazione dell'art. 28, 2° comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con R. decreto 18 giugno 1931-IX, n. 773, per quanto riguarda la fabbricazione di uniformi militari e di altri oggetti destinati all'equipaggiamento delle Forze armate, limitatamente alle ditte che attendono a tale fabbricazione esclusivamente su diretta ordinazione dell'autorità militare ed alle persone che lavorano per conto e sotto la responsabilità delle ditte medesime.

Le generalità di tali persone devono essere preventivamente comunicate dalle ditte assuntrici all'autorità militare ed a quella di pubblica sicurezza.

I contravventori al disposto del precedente comma sono puniti con l'ammenda sino a L. 1000.

Il presente decreto entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato alla presentazione del relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dalla Zona di operazioni, addì 18 aprile 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — PUTZOLU

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 maggio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 433, foglio 115. — MANCINI

REGIO DECRETO 12 gennaio 1941-XIX, n. 409.

Determinazione del contributo dovuto dal comune di Mariano Comense in applicazione dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8, e dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Veduto l'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8;

Veduti gli articoli 29 e 30 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490;

Veduto l'art. 2 del testo unico sulla finanza locale, approvato con R. decreto 14 settembre 1931-IX, n. 1175;

Veduta la liquidazione eseguita dal competente Regio provveditore agli Studi del contributo da consolidare a carico del comune di Mariano Comense, della provincia di Como, e la deliberazione di accettazione del Comune stesso;

Considerato, che, in attesa del presente provvedimento, il predetto Comune eseguì delle spese in conto del contributo da esso dovuto;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per l'educazione nazionale, di concerto con quelli per l'interno e per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

E' approvata la liquidazione del contributo che il comune di Mariano Comense, della provincia di Como, deve versare alla Regia tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 12 della legge 7 gennaio 1929-VII, n. 8, e dell'art. 29 della legge 22 aprile 1932-X, n. 490, il cui ammontare rimane stabilito in L. 2500 per il secondo semestre dell'anno 1930 ed in L. 6524 per l'anno 1931, al lordo di L. 2214,30 già spese.

Art. 2.

Il contributo di L. 6809,70 tuttora dovuto a norma del presente decreto sarà versato entro il termine di tre mesi dalla comunicazione del decreto stesso da eseguirsi dal Regio provveditore agli studi per mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno.

In caso di inadempienza, il prefetto promuoverà l'emissione di un mandato d'ufficio per il pagamento, non oltre due mesi dall'avvenuta scadenza del debito, per sorte capitale e per interessi di mora.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 12 gennaio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — BOTTAI — DI REVEL

Visto:
(ai sensi del R. decreto 20 febbraio 1941-XIX, n. 76)
MUSSOLINI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 maggio 1941-XIX
Atti del Governo, registro 433, foglio 111. — MANCINI

REGIO DECRETO 5 maggio 1941-XIX, n. 410.

Norme per la organizzazione dei servizi di protezione antiaerea e di taluni altri servizi, connessi con l'attuale stato di guerra, di pertinenza del Ministero dell'interno.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visti i Regi decreti 11 novembre 1923-II, n. 2395, e 30 dicembre 1923-II, n. 2960, e successive modificazioni;

Visto il R. decreto 30 agosto 1934-XII, n. 1539;

Visto il R. decreto 14 maggio 1936-XIV, n. 1062;

Visto il R. decreto-legge 29 ottobre 1936-XV, n. 2216, convertito nella legge 10 giugno 1937-XV, n. 1629, e successive modificazioni;

Vista la legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415;

Vista la legge 16 giugno 1940-XVIII, n. 721;

Visto il R. decreto-legge 18 giugno 1940-XVIII, n 632, convertito nella legge 25 agosto 1940-XVIII, n. 1307;

Visto l'art. 18 della legge 19 gennaio 1939-XVII, n. 129;

Ritenuta la necessità derivante da causa di guerra di dare una nuova sistemazione ai servizi di protezione antiaerea e di disciplinare taluni altri servizi, connessi allo stato di guerra, di pertinenza del Ministero dell'interno;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Ministro per l'interno e per la guerra, d'intesa col Ministro per le finanze;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Art. 1.

L'organizzazione e il funzionamento della protezione antiaerea nel territorio del Regno sono affidati al Ministero dell'interno.

L'Unione Nazionale Protezione Antiaerea (U.N.P.A.) è posta alla diretta dipendenza del Ministero dell'interno.

Art. 2.

E istituita, presso il Ministero dell'interno, la Direzione generale per i servizi di protezione antiaerea.

Un prefetto, scelto fra quelli a disposizione, a termini dell'art. 102 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sarà preposto alla Direzione generale predetta.

Art. 3.

E istituito, presso il Ministero dell'interno, l'Ispettorato per i servizi di guerra, col compito di provvedere:

a) ai servizi per la mobilitazione civile, di pertinenza dell'Amministrazione dell'interno;

b) all'eventuale sfollamento o sgombero di popolazioni da territori del Regno;

c) all'assistenza straordinaria a favore dei danneggiati da azioni belliche, dei profughi, degli sfollati e dei rimpatriati;

d) ai servizi relativi alla raccolta di notizie per le famiglie dei richiamati;

e) alla disciplina della circolazione degli autoveicoli in tempo di guerra per quanto attiene alla competenza del Ministero dell'interno.

Un prefetto scelto fra quelli a disposizione, a termini dell'art. 102 del R. decreto 30 dicembre 1923, n. 2960, sarà preposto alla Direzione dell'ispettorato.

Art. 4.

La Direzione generale dei servizi per la protezione antiaerea e l'Ispettorato per i servizi di guerra sono istituiti per la durata della guerra e fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.

Art. 5.

Con successivi provvedimenti, da adottarsi su proposta del Ministro per l'interno d'intesa con gli altri Ministri interessati, saranno emanate le norme necessarie per il coordinamento delle disposizioni del presente decreto con le altre vigenti in materia di protezione antiaerea.

Art. 6.

Sono abrogati il R. decreto-legge 18 giugno 1940-XVIII, n. 632, e ogni altra disposizione contraria o comunque incompatibile con quelle del presente decreto, il quale ha effetto dal 5 marzo 1941-XIX e sarà presentato alle Assemblee legislative per la conversione in legge.

Il Ministro proponente è autorizzato a presentare il relativo disegno di legge.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 maggio 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

MUSSOLINI — DI REVEL

Visto, *il Guardasigilli*: GRANDI
Registrato alla Corte dei conti, addì 26 *maggio* 1941-XIX
Atti del Governo, registro 433, *foglio* 110. — MANCINI

REGIO DECRETO 20 marzo 1941-XIX.

Costituzione in L'Aquila, del Collegio arbitrale di 1° grado per la risoluzione di controversie dipendenti dal terremoto del 1915.

VITTORIO EMANUELE III

PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTÀ DELLA NAZIONE

RE D'ITALIA E DI ALBANIA

IMPERATORE D'ETIOPIA

Visto l'art. 5 del R. decreto 29 aprile 1915, n. 582, contenente norme per regolare l'esecuzione delle opere definitive nelle località colpite dal terremoto del 13 gennaio 1915;

Visto l'art. 1 delle norme per il funzionamento dei Collegi arbitrali, approvato con decreto Luogotenenziale 22 agosto 1915, n. 1330;

Visti i decreti emessi in data 1 e 15 febbraio 1941-XIX rispettivamente dai Ministri Segretari di Stato per la grazia e giustizia e per i lavori pubblici;

Viste le deliberazioni in data 15, 26, 27 e 30 dicembre 1940, e 14 gennaio 1941, emesse rispettivamente dalle Amministrazioni per le provincie di Ascoli Piceno, Campobasso, L'Aquila, Pescara, Teramo e Chieti;

Sulla proposta del Nostro Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici, di concerto con i Ministri Segretari di Stato per l'interno e per la grazia e giustizia;

Viste le deleghe rilasciate ai Sottosegretari di Stato per l'interno, la grazia e giustizia ed i lavori pubblici;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Il Collegio arbitrale di 1° grado avente sede ne L'Aquila, di cui all'art. 5, comma 1°, del Reale decreto 29 aprile 1915, n. 582, è composto, per l'anno 1941, dai signori:

Barresi cav. uff. Giacomo, consigliere della Corte di appello de L'Aquila, presidente effettivo;

Masci cav. uff. Tomassino, consigliere della stessa Corte di appello, presidente supplente;

De Romanis comm. Alberto, ingegnere capo del Genio civile, arbitro ordinario e Fraschetti comm. Aldo, ingegnere principale di Sezione del Genio civile, arbitro supplente;

Marini ing. Alessandro, arbitro ordinario e Cimica ing. Francesco, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Ascoli Piceno;

Schiavone ing. cav. uff. Michelangelo, arbitro ordinario e Pappalardi ing. Silverio, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Campobasso;

Vacca ing. Francesco, arbitro ordinario e Leosini ing. Massimo, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale de L'Aquila;

Menè ing. Tommaso, arbitro ordinario e Martinez ing. Bonifacio, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Pescara;

De Vico ing. cav. Antonio, arbitro ordinario e Boldrini ing. comm. Aldo, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Teramo;

Iavicoli ing. cav. Ciro, arbitro ordinario e Desiderio ing. Giuseppe, arbitro supplente, di nomina dell'Amministrazione provinciale di Chieti.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Dato a Roma, addì 20 marzo 1941-XIX

VITTORIO EMANUELE

CALLETTI — BUFFARINI — PUTZOLU

Registrato alla Corte dei conti, addì 7 *maggio* 1941-XIX
Registro 10 *Lavori pubblici, foglio* 122. — F. VIVALDI

(2123)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 21 maggio 1941-XIX.

Revoca dell'autorizzazione all'esercizio del credito e messa in liquidazione della Cassa rurale dell'Unione Siculo Albanese cattolica di Piana dei Greci (Palermo).

IL DUCE DEL FASCISMO

CAPO DEL GOVERNO

PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI

PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Ritenuta la necessità di revocare l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale dell'Unione Siculo Albanese cattolica di Piana dei Greci, con sede nel comune di Piana dei Greci (Palermo) e di sottoporre la stessa alla procedura speciale di liquidazione prevista dal titolo VII, capo III, del Regio decreto-legge sopra citato;

Sulla proposta del capo dell'Ispettorato per la difesa del risparmio e per l'esercizio del credito;

Decreta:

E' revocata l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale dell'Unione Siculo Albanese cattolica di Piana dei Greci, con sede nel comune di Piana dei Greci (Palermo) e la Cassa stessa è posta in liquidazione secondo le norme del titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 maggio 1941-XIX

MUSSOLINI

(2125)

DECRETO DEL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO, PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI, 23 maggio 1941-XIX.

Sostituzione dei liquidatori della Cassa rurale di prestiti « S. Donato V.M. » di Umbriatico (Catanzaro) e della Cassa agraria « S. Sebastiano » di Mistretta (Messina).

IL DUCE DEL FASCISMO
CAPO DEL GOVERNO
PRESIDENTE DEL COMITATO DEI MINISTRI
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Considerata l'opportunità di provvedere, ai sensi dell'articolo 86 *bis* del citato R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, alla sostituzione del liquidatore della Cassa rurale di prestiti « S. Donato V. M. » di Umbriatico, con sede nel comune di Umbriatico (Catanzaro) e della Cassa agraria « S. Sebastiano » di Mistretta, con sede nel comune di Mistretta (Messina), aziende le quali si trovano in liquidazione secondo le norme ordinarie;

Decreta:

Sono nominati liquidatori delle aziende di credito appresso indicate in sostituzione degli attuali liquidatori:

1) Il sig. Bruno Vincenzo Gallo per la Cassa rurale di prestiti « S. Donato V. M. » di Umbriatico, con sede nel comune di Umbriatico (Catanzaro);

2) Il sig. Domenico Mangiò Biffarella per la Cassa agraria « S. Sebastiano » di Mistretta, con sede nel comune di Mistretta (Messina).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 23 maggio 1941-XIX

MUSSOLINI

(2140)

DECRETO MINISTERIALE 1° maggio 1941-XIX.

Revoca del provvedimento di sequestro adottato nei riguardi della Società anonima Albano, Macario e C., con sede a Torino, e sottoposizione a sindacato della Società medesima.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il proprio decreto, in data 15 ottobre 1940-XVIII, con il quale la Società anonima Albano, Macario e C., con sede in Torino, fu sottoposta a sequestro ai sensi del Regio decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Vista la relazione del sequestratario;

Considerato che è opportuno sottoporre a sindacato la azienda predetta;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

E' revocato il decreto interministeriale, in data 15 ottobre 1940-XVIII, con il quale la Società anonima Albano, Macario e C., con sede in Torino, fu sottoposta a sequestro.

La Società stessa è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il Senatore Alessandro Mariotti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 1° maggio 1941-XIX

Il Ministro per le finanze p. *Il Ministro per le corporazioni*
DI REVEL AMICUCCI

(2112)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1941-XIX.

Revoca del provvedimento di sindacato adottato nei riguardi della Società in accomandita semplice Amministrazione Mackenzie, con sede a Genova.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il proprio decreto in data 19 novembre 1940-XIX, con il quale fu sottoposta a sindacato la Società in accomandita semplice Amministrazione Mackenzie, con sede a Genova;

Vista la relazione del sindacatore;

Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Decreta:

E' revocato il decreto Ministeriale 19 novembre 1940-XIX con il quale fu sottoposta a sindacato la Società in accomandita semplice Amministrazione Mackenzie, con sede a Genova.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 maggio 1941-XIX

Il Ministro: RICCI

(2108)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1941-XIX.

Sostituzione del sindacatore della Società « Gran Garage Milano », con sede a Trieste.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il proprio decreto in data 23 aprile 1941-XIX con il quale il dott. Mario Renzi fu nominato sindacatore della Società « Gran Garage Milano », con sede a Trieste;

Ritenuto che è necessario provvedere alla temporanea sostituzione del dott. Renzi richiamato alle armi;
Sentito il Consiglio provinciale delle corporazioni di Trieste;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Decreta:

Il dott. Giordano Callegari è nominato sindacatore della Società « Gran Garage Milano », con sede a Trieste, in temporanea sostituzione del dott. Mario Renzi richiamato alle armi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 maggio 1941-XIX

(2107) *Il Ministro*: RICCI

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1941-XIX.

Sostituzione del sindacatore della Società Rodocanachi e C., con sede a Genova.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Visto il proprio decreto in data 22 marzo 1941-XIX, con il quale l'avv. Aldo Erede fu nominato sindacatore della Società Rodocanachi e C. con sede a Genova;
Ritenuto che è necessario provvedere alla temporanea sostituzione dell'avv. Erede, richiamato alle armi;
Sentito il Consiglio provinciale delle corporazioni di Genova;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;

Decreta:

Il dott. Giacomo Marchetti è nominato sindacatore della Società Rodocanachi e C., con sede a Genova, in temporanea sostituzione dell'avv. Aldo Erede, richiamato alle armi.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 maggio 1941-XIX

(2110) *Il Ministro*: RICCI

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1941-XIX.

Sottoposizione a sindacato della ditta Felice Israel, con sede a Trieste, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuto che la ditta Felice Israel, con sede a Trieste, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sindacato l'azienda predetta;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La ditta Felice Israel, con sede a Trieste, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore l'avv. Dino Filini.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 maggio 1941-XIX

Il Ministro: RICCI

(2109)

DECRETO MINISTERIALE 21 maggio 1941-XIX.

Sottoposizione a sindacato della ditta Juricich e Zach, con sede a Fiume, e nomina del sindacatore.

IL MINISTRO PER LE CORPORAZIONI

Ritenuto che dalle informazioni assunte è risultato che la ditta Juricich e Zach, con sede a Fiume, si trova nelle condizioni previste dal R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Considerato che, in relazione all'attuale situazione di emergenza, è opportuno sottoporre a sindacato l'azienda predetta;
Visto il R. decreto-legge 28 giugno 1940-XVIII, n. 756;
Sentite le Organizzazioni sindacali interessate;

Decreta:

La ditta Juricich e Zach, con sede a Fiume, è sottoposta a sindacato ed è nominato sindacatore il rag. Giuseppe Cimmarusti.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 maggio 1941-XIX

(2106) *Il Ministro*: RICCI

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1941-XIX.

Modificazioni allo statuto del Consorzio agrario provinciale di Torino.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che converte in legge con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;
Visto il decreto Ministeriale 2 febbraio 1939-XVI, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 6 febbraio 1939-XVII, n. 29, col quale veniva approvato lo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;
Visto il decreto Ministeriale 18 febbraio 1939-XVII, col quale veniva approvato la statuto del Consorzio agrario provinciale di Torino;
Vista la deliberazione 19 aprile c.a. dell'assemblea generale ordinaria del Consorzio, con la quale sono state apportate modifiche agli articoli 4 e 32 dello statuto;

Decreta:

Sono approvate le modifiche agli articoli 4 e 32 dello statuto del Consorzio agrario provinciale di Torino, nel testo seguente:

Art. 4, comma 1°): « La quota di partecipazione al capitale del Consorzio agrario provinciale di Torino è fissata in L. 100 ».

Art. 32, comma 5°): « Gli ex soci, che hanno già ottenuto il rimborso delle azioni, possono, nei tre mesi dall'avviso relativo, che riceveranno con lettera raccomandata dal Consorzio, chiedere la riammissione come partecipanti, a condizione che, oltre alla restituzione, della somma loro rimborsata eseguano i versamenti che fossero necessari per il completamento di almeno una quota di partecipazione di L. 100 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 maggio 1941-XIX

(2128) *Il Ministro*: TASSINARI

DECRETO MINISTERIALE 24 maggio 1941-XIX.

Modificazioni allo statuto del Consorzio agrario provinciale di Catanzaro.

IL MINISTRO PER L'AGRICOLTURA
E PER LE FORESTE

Vista la legge 2 febbraio 1939-XVII, n. 159, che converte in legge con modificazioni, il R. decreto-legge 5 settembre 1938-XVI, n. 1593, concernente la riforma della natura e dell'ordinamento dei Consorzi agrari;

Visto il decreto Ministeriale 2 febbraio 1939-XVII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 18 febbraio 1939-XVII, numero 29, col quale veniva approvato lo statuto tipo dei Consorzi agrari provinciali;

Visto il decreto Ministeriale 18 febbraio 1939-XVII, col quale veniva approvato lo statuto del Consorzio agrario provinciale di Catanzaro;

Vista la deliberazione 17 aprile c.a. dell'assemblea generale dei partecipanti del Consorzio, con la quale sono state apportate modificazioni agli articoli 4 e 32 dello statuto;

Decreta:

Sono approvate le modifiche agli articoli 4 e 32 dello statuto del Consorzio agrario provinciale di Catanzaro, nel testo seguente:

Art. 4, comma 1°): « La quota di partecipazione al capitale del Consorzio agrario provinciale di Catanzaro è fissata in L. 100 ».

Art. 32, comma 5°): « Gli ex soci, che hanno già ottenuto il rimborso delle azioni, possono, nei tre mesi dell'avviso relativo, che riceveranno con lettera raccomandata dal Consorzio, chiedere la riammissione come partecipanti, a condizione che, oltre alla restituzione, della somma loro rimborsata eseguano i versamenti che fossero necessari per il completamento di almeno una quota di partecipazione di L. 100 ».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 24 maggio 1941-XIX

Il Ministro: TASSINARI

(2129)

PRESENTAZIONE DI DECRETI-LEGGE ALLE ASSEMBLEE LEGISLATIVE

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, si notifica che l'Eccellenza il Ministro per le corporazioni, in data 22 maggio 1941-XIX, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 20 marzo 1941-XIX, n. 122, concernente l'aumento, dal 23 marzo 1941-XIX, e per tutta la durata della guerra, degli assegni familiari in favore dei capi famiglia, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 23 marzo 1941-XIX.

(2142)

Agli effetti dell'art. 3 della legge 31 gennaio 1926-IV, n. 100, e dell'articolo unico della legge 8 giugno 1939-XVII, n. 860, si notifica che il Ministro per le corporazioni, in data 22 maggio 1941-XIX, ha trasmesso alla Presidenza della Camera dei Fasci e delle Corporazioni il disegno di legge per la conversione in legge del R. decreto-legge 20 marzo 1941-XIX, n. 123, concernente il trattamento degli impiegati privati e lavoratori assimilati, richiamati o trattenuti alle armi od occupati all'estero e assegnati a campi di concentramento o a confino o dichiarati dispersi o fatti prigionieri, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 23 marzo 1941-XIX, n. 70.

(2143)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLE CORPORAZIONI

Prezzo dell'anticrittogamico Ramital

Il Ministero delle corporazioni, con provvedimento P. 68 del 21 corrente, ha disposto che i produttori dell'anticrittogamico *Ramital* pratichino nelle vendite gli stessi prezzi base e le stesse condizioni già stabiliti per le vendite del *solfato di rame* con circolari P. 366 del 13 gennaio 1939, P. 378 del 27 febbraio stesso anno e P. 647 dell'11 marzo 1940.

Per la determinazione dei prezzi di vendita al consumo, i Consigli provinciali delle corporazioni applicheranno le norme già impartite per la fissazione dei prezzi del solfato di rame.

(2149)

MINISTERO DELLE FINANZE

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

Media dei cambi e dei titoli del 26 maggio 1941-XIX - N. 117

	Cambio di compensazione	Cambio ufficiale
Argentina (Peso carta)	—	4,70
Belgio (Belgas)	3,0534	—
Bulgaria (Leva)	23,53	—
Canada (Dollaro)	—	—
Danimarca (Corona)	3,83	—
Egitto (Lira egiziana)	—	—
Estonia (Corona)	4,697	—
Finlandia (Marka)	39,84	—
Francia (Franco)	—	—
Germania (Reichmark)	7,6336	7,80
Grecia (Dracma)	—	—
Inghilterra (Sterlina)	—	—
Islanda (Corona)	—	—
Lettonia (Lat)	3,6751	—
Lituania (Litas)	3,3003	—
Norvegia (Corona)	4,3374	—
Olanda (Fiorino)	10,1297	—
Polonia (Zloty)	381,68	—
Portogallo (Scudo)	—	0,7900
Romania (Leu)	10,5263	—
Slovacchia (Corona)	65,66	—
Spagna (Peseta)	181 —	—
Stati Uniti America (Dollaro)	—	19,80
Svezia (Corona)	4,7214	4,726
Svizzera (Franco)	445,43	460 —
Turchia (Lira turca)	15,29	—
Ungheria (Pengo)	3,85205	—

Rendita 3,50% (1906)	75,90
Id. 3,50% (1902)	73,05
Id. 3,00% Lordo	52,725
Id. 5,00% (1935)	94,80
Prestito Redimibile 3,50% (1934)	74,425
Id. Id. 5,00% (1936)	95,80
Obbligazioni Venezie 3,50%	95,375
Buoni novennali 4% - scadenza 15 febbraio 1943	97 —
Id. Id. 4% - Id. 15 dicembre 1943	96,775
Id. Id. 5% - Id. 1944	98,575
Id. Id. 5% - Id. 1949	99,20

MINISTERO DELL'INTERNO

Cambiamenti di cognome

Con decreto del Ministero dell'interno n. 20434, del 15 aprile 1941-XIX, il sig. Schwarzmann Alfredo di Alberto e di Vago Silvia, nato a Milano il 10 gennaio 1923, residente a Milano, è stato autorizzato a sostituire il proprio cognome «Schwarzmann» con quello «Vago» ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(2135)

Con decreto del Ministero dell'interno n. 18833, del 15 marzo 1941-XIX, il sig. Finzi Adolfo fu Davide e di Gemma Godeas, nato a Trieste il 14 novembre 1913, residente a Trieste, è stato autorizzato a sostituire il proprio cognome «Finzi» con quello «Godeas» ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(2136)

Con decreto del Ministero dell'interno n. 21898, del 10 marzo 1941-XIX, i minori Reis Lidia, Lillyana e Giorgio di Arturo e di Albanello Adele, nati rispettivamente a Venezia il 7 marzo 1922; 19 aprile 1924; Giorgio a Teglio Veneto il 30 febbraio 1933, residenti a Teglio Veneto (Venezia) sono stati autorizzati a sostituire il proprio cognome «Reis» con quello «Albanello» ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(2137)

Con decreto del Ministero dell'interno n. 18689, del 15 marzo 1941-XIX, la signora Morpurgo Maria fu Luciano e di fu Ballio Giulia, nata a Roma il 7 aprile 1888, residente a Roma, è stata autorizzata a sostituire il proprio sognome «Morpurgo» con quello «Ballio» ai sensi dell'art. 3 della legge 13 luglio 1939-XVII, n. 1055.

S'invita chiunque vi abbia interesse a presentare opposizione nel termine di trenta giorni di cui all'art. 5 della citata legge.

(2138)

ISPETTORATO PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Nomina del commissario liquidatore e dei membri del Comitato di sorveglianza della Cassa rurale dell'Unione Siculo Albanese cattolica di Piana dei Greci (Palermo).

IL GOVERNATORE DELLA BANCA D'ITALIA
CAPO DELL'ISPETTORATO
PER LA DIFESA DEL RISPARMIO E PER L'ESERCIZIO DEL CREDITO

Veduto il testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706;

Veduto il R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, sulla difesa del risparmio e sulla disciplina della funzione creditizia, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933;

Veduto il decreto di pari data del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, Presidente del Comitato dei Ministri, che revoca l'autorizzazione all'esercizio del credito alla Cassa rurale dell'Unione Siculo Albanese cattolica di Piana dei Greci, con sede nel comune di Piana dei Greci (Palermo), e mette in liquidazione l'azienda secondo le norme di cui al titolo VII, capo III, del R. decreto-legge sopra citato;

Dispone:

Il cav. uff. rag. Luigi Mirabella di Francesco è nominato commissario liquidatore della Cassa rurale dell'Unione Siculo Albanese Cattolica di Piana dei Greci, avente sede nel comune di Piana dei Greci (Palermo) ed i signori rag. Umberto Filosto fu Rosario, dottor Tommaso Mirabella Corselli di Salvatore e avv. Arturo Morreale di Giuseppe sono nominati membri del Comitato di sorveglianza della Cassa stessa con i poteri e le attribuzioni contemplati dal capo VIII del testo unico delle leggi sull'ordinamento delle Casse rurali ed artigiane, approvato con R. decreto 26 agosto 1937-XV, n. 1706, e dal titolo VII, capo III, del R. decreto-legge 12 marzo 1936-XIV, n. 375, modificato con le leggi 7 marzo 1938-XVI, n. 141, 7 aprile 1938-XVI, n. 636, e 10 giugno 1940-XVIII, n. 933.

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 21 maggio 1941-XIX

V. AZZOLINI

(2126)

CONCORSI

MINISTERO DELL'INTERNO

Modificazione alla costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta

IL DUCE DEL FASCISMO, CAPO DEL GOVERNO
MINISTRO PER L'INTERNO

Visto il precedente decreto in data 25 gennaio 1940-XVIII, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 30 del successivo 6 febbraio, concernente la costituzione delle Commissioni giudicatrici dei concorsi a posti di ostetrica condotta vacanti nelle singole Provincie del Regno al 30 novembre 1938-XVII;

Visti gli articoli 8, 50 e 81 del R. decreto-legge 11 marzo 1935-XIII, n. 281;

Ritenuta la necessità di modificare la composizione della Commissione giudicatrice con sede a Cagliari;

Decreta:

Il dott. Pilia Salvatore, vice prefetto, è nominato presidente della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Cagliari (sede Cagliari) in sostituzione del dott. Apicella Alfonso.

Il prefetto di Cagliari è incaricato della esecuzione del presente decreto che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del Regno.

Roma, addì 14 maggio 1941-XIX

p. *Il Ministro*: BUFFARINI

(2122)

LONGO LUIGI VITTORIO, *direttore* — GIOLITTI GIUSEPPE, *direttore agg.* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma — Istituto Poligrafico dello Stato — G. C.